



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 22/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 23/09/2015 al n. 122731, con la quale il Sig. Santagati Ferdinando, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 03/01/2018 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 126271 del 14/11/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che il Sig. Santagati Ferdinando ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 27/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 232845 del 27/11/2017, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 134945 dell'1/12/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere 01/01/2018;
- VISTO il DA n. 7344 del 16/07/1987, registrato alla Corte dei Conti il 06/11/1987, reg. n. 30, foglio n. 223, con il quale il predetto dipendente, in posizione di comando presso la Regione Sicilia, è stato inquadrato a decorrere dal 31/12/1985 nella qualifica di Assistente tecnico;
- VISTO il DDG n. 6816 dell'8/08/2007 con il quale il Sig. Santagati Ferdinando a decorrere dal 31/07/2007 è stato sospeso dal servizio;
- VISTO il DDG n. 11061 del 27/12/2007 con il quale il Sig. Santagati Ferdinando a decorrere dal 22/01/2008 è stato riammesso in servizio;
- VISTO il DDS n. 7533 del 29/11/2017 con il quale al Sig. Santagati Ferdinando sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 6, mesi 3 e giorni 11;

VISTO il DDG n. 5478 del 18/05/2004 con il quale il Sig. Santagati Ferdinando, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 1/12/2001;

VISTO lo stato matricolare militare;

VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che il Sig. Santagati Ferdinando alla data del 31/12/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 7 e giorni 3 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/12/1985 al 31/12/2017	32	0	0
Servizio riconosciuto (DDS n. 7533 del 29/11/2017)	6	3	11
Servizio militare dal 12/07/1977 al 12/10/1978	1	3	0
Totale anzianità contributiva	39	6	11
Periodo da decurtare dal 31/07/2007 al 21/01/2008	0	5	22
Totale anzianità contributiva utile a pensione	39	0	19

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1 gennaio 2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. SANTAGATI FERDINANDO, nato a Pietraperzia il 27/05/1956, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale.

- 6 DIC 2017

Palermo, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)



IL DIRIGENTE GENERALE
L. Giannanco